

scientifiche e internazionali.

2. Farà riferimenti metodologie consolidate e accreditate nella professione e nella comunità scientifica.

3. Farà attenzione a non confondere i diversi contesti e quindi non interpreterà segni, linguaggi non verbali, sogni, atteggiamenti o quanto altro, nelle situazioni di comunicazione mediatica e al di fuori del contesto professionale.

4. Non proporrà diagnosi di alcun tipo, neppure in forma ipotetica, né discuterà confermandole o contestando le diagnosi effettuate da altri. Non esprimerà pareri negativi sui Colleghi e sul loro operato.

5. Eviterà di somministrare o interpretare test psicologici per non dare un'immagine gravemente fuorviante e dannosa per la professione.

6. Non commenterà azioni o contenuti riportati in video senza premettere che i commenti possono soltanto essere ispirati a piani del tutto probabilistici e non riferirsi alla specifica situazione.

7. Non valicherà i confini del proprio agire professionale esprimendosi per esempio valutazioni di carattere giuridico o medico, ma si manterrà sempre entro i limiti della propria formazione, esperienza e competenza.

8. Valuterà con prudenza l'ipotesi di partecipare a discussioni pubbliche su indagini che non conosce in via diretta (qualora ne avesse conoscenza in qualità di C.T.U., C.T.P. o di titolare di altri rapporti professionali con i diretti interessati non potrebbe discuterle); in ogni caso si asterrà dal commentare e giudicare gli esiti e le procedure e non darà l'immagine di sostituirsi ai competenti organi all'uopo investiti.

9. Non esprimerà convinzioni di colpevolezza o di innocenza delle persone coinvolte; non si presterà a strategie altrui che comportino il

segno ad una specifica tesi diiva o accusatoria.

Controllerà sempre, per quanto possibile, che nel montaggio delle trasmissioni o nel testo delle interviste le sue dichiarazioni non appaiano in contrasto con i doveri e gli obblighi esplicitati nel Codice Deontologico ed in parte riportati nelle presenti Linee Guida.

Prof.ssa A. M. Giannini (coordinatore)

Prof. P. Capri

Prof. R. Cubelli

Avv. L. Lentini

PARERE DELL'ESPERTO

APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE PER LA INTRODUZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

di

Pompilia Rossi

*Avvocato, Foro di Roma
Esperta in diritto di famiglia
e diritto minorile*

Il disegno di legge riguardante la istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza è stato approvato alla Camera dei Deputati il 16 marzo 2011; è stato presentato dal Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, dell'economia, del lavoro, della salute e politiche sociali e della istruzione.

Il dibattito intorno alla figura del garante dell'infanzia e dell'adolescenza si deve inserire nei grandi mutamenti avvenuti nell'ambito sociale, culturale e sistematico, a partire proprio da un radicale cambiamento del contesto in cui il bambino cresce e in cui può investire su

se stesso e assicurarsi un futuro. Dal bullismo all'anoressia e alla bulimia, dall'aumento delle droghe alle violenze subite e agite, dalla pedopornografia a forme di sfruttamento nel lavoro, niente può essere affrontato se non attraverso un grande investimento sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tenendo in estrema considerazione, anche con uno sguardo nuovo, proprio l'adolescenza.

L'istituzione dell'Autorità garante, secondo quanto sostenuto nella relazione illustrativa al progetto, deve essere concepita come uno strumento per dare piena e completa applicazione all'articolo 18 della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, che impegna gli Stati "alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo", nonché alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva ai sensi della legge 20.3.2003, n. 77. Mentre molti Stati europei hanno dato seguito a tale indicazione, in Italia non esisteva ancora un'Autorità garante a livello nazionale, anche se non sono mancati esempi di tale figura nell'ambito di alcuni ordinamenti regionali.

Il primo garante nazionale per l'infanzia della storia nasce in Svezia nel 1809, con il compito di difendere i diritti degli individui dall'abuso di potere da parte dello Stato. Successivamente altri paesi del Nord-Europa ne seguono l'esempio: la Finlandia nel 1919, la Danimarca nel 1955, la Norvegia nel 1962. Da allora la figura dell'Autorità garante è stata istituita in oltre 40 Paesi.

In Italia, in attesa della nuova legge, è mancata una istituzione nazionale indipendente a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la sua mancanza è stata, anche

in tempi recenti, evidenziata dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia nelle "Osservazioni conclusive" indirizzate al nostro Paese.

Sono sempre di più le Regioni italiane che hanno approvato una legge istitutiva di un'Autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche, il Lazio, la Calabria, l'Emilia-Romagna, la Campania il Molise, la Puglia, la Liguria, la Provincia autonoma di Trento, la Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano, la Basilicata, l'Umbria, il Piemonte, la Toscana, la Sardegna, anche se ancora in molte di esse non sono ancora stati nominati i garanti.

La legge istitutiva dà finalmente attuazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo con la istituzione di una Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: si tratta di una iniziativa che discende da quella nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che ha segnato una nuova e più attenta considerazione dei bisogni del soggetto in formazione.

L'Autorità, che il disegno di legge propone di istituire, è caratterizzata da una posizione di indipendenza, da un forte rapporto con il territorio, dalla previsione di una consultazione attiva dei bambini e degli adolescenti, dalla partecipazione delle organizzazioni riconosciute dall'Onu e si ispira al principio di sussidiarietà, nel senso che rappresenta un ente facilitatore per l'affermazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

In Italia esistono nuove e vecchie forme di disagio, di povertà e di abbandono scolastico dei bambini e degli adolescenti e più di altri Paesi ha bisogno di un grande lavoro di un'Autorità di garanzia ben strutturata, in grado di tutelare e promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il lungo dibattito e la successiva approvazione in prima lettura del

disegno di legge hanno consentito di individuare un punto di equilibrio per la costituzione di una figura centrale nel sistema di promozione dei diritti delle persone in età evolutiva, in sintonia con altre legislazioni europee. In particolare, i destinatari della tutela sono indicati come persone minori di età; l'Autorità garante detiene propri poteri autonomi di organizzazione e non è vincolata gerarchicamente e si configura come organo monocratico nominato d'intesa dai Presidenti delle Camere tra persone di notoria indipendenza, indiscussa moralità e specifiche e comprovate personalità nel campo dei diritti dei minori. Vanno poi ricordati i rapporti dell'Autorità garante con l'iniziativa legislativa, in particolare attraverso il parere sul Piano di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, nonché le competenze relative alla collaborazione con organismi internazionali ed europei.

Il provvedimento si compone di 7 articoli, il cui contenuto qui si richiama in modo schematico.

L'articolo 1 istituisce, al fine di assicurare l'attuazione e la tutela dei diritti delle persone di minore età, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

L'articolo 2 disciplina le modalità di nomina dell'Autorità garante, organo monocratico scelto tra persone con requisiti specificamente previsti, con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera e del Senato. L'Autorità dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

Vengono poi disciplinate le cause di incompatibilità e la determinazione dell'indennità di carica spettante all'Autorità.

L'articolo 3 attribuisce all'Autorità garante una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, nonché competenze consultive. Tra esse vanno ricordate la promozione dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e delle normative europea e nazionale vigente; la collaborazione all'attività delle reti internazionali dei garanti delle persone minore di età e a quella di organizzazioni ed istituti di tutela dei loro diritti; la verifica della garanzia ai minori di pari opportunità nell'attuazione del diritto alla salute e nell'accesso all'istruzione; la formulazione di osservazioni e proposte circa l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all'infanzia e all'adolescenza.

Essa, inoltre, può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza; segnala alle Autorità Giudiziarie, in continua emergenza, la presenza di minori in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti; affronta la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni anche territoriali che abbiano per oggetto i diritti delle persone minori di età e può diffondere buone prassi sperimentate all'estero; favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni altro istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgono persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore; presenta alle Camere ogni anno - entro il 30 aprile - una relazione sull'attività svolta.

Viene poi istituita, allo scopo di consentire la collaborazione con i garanti regionali, la Conferenza Nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'articolo 4 consente all'Autorità garante di richiedere informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, alle amministrazioni, ai soggetti pubblici e ad enti privati - nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza - nonché di accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche e negli enti privati ove siano presenti minori. L'Autorità ha anche la facoltà di chiedere l'accesso ad archivi o banche dati, ai soggetti e per le finalità indicate. L'articolo 5, in tema di organizzazione, istituisce l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, alle dipendenze dell'Autorità, con un numero massimo di 10 unità.

L'articolo 6 consente ai singoli di rivolgersi all'Autorità garante per la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti. Spetta ad una determinazione dell'Autorità garante medesima la definizione dei modi di presentazione delle segnalazioni e dei reclami che assicurino la semplicità delle forme di accesso. Infine, l'articolo 7 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.

La istituenda Autorità dovrà, in attuazione del principio di tutela dell'infanzia ed adolescenza, promuovere i diritti dei minori e costituire stimolo per tutte le amministrazioni ed istituzioni perchè svolgano al meglio il loro lavoro.

LA TESTIMONIANZA DEL MINORE¹

di

Annamaria Giannini*
Fiorella Giusberti**

**Professore Ordinario
di Psicologia Generale
Direttore Osservatorio di
Psicologia della Legalità
Università di Roma
"La Sapienza"*

***Preside Facoltà di Psicologia
Professore Ordinario di
Psicologia Generale
Università degli Studi
di Bologna*

Stato dell'arte

1. In letteratura sono presenti molti studi che hanno fornito un prezioso contributo sul tema della memoria infantile e della sua modificazione nel corso degli anni (per una rassegna si vedano 1-11).

2. Fin da un'età molto precoce, i bambini possono ricordare e raccontare una gran quantità d'informazioni riguardo a molte delle loro esperienze, sia dopo un breve intervallo di tempo (e.g., 12-15) che dopo intervalli più estesi (e.g., 16; 17). Perfino prima dell'acquisizione del linguaggio, bambini molto piccoli mostrano prove di ricordo, talvolta anche dopo lunghi periodi di tempo (18; 19; per una rassegna, 20).

3. Una volta che i bambini sono in grado di riportare le loro esperienze, mostrano elevate abilità di memoria: i racconti sono piuttosto accurati e, contrariamente a

quanto si riteneva in passato, i bambini, anche molto piccoli, non tendono ad introdurre spontaneamente elementi di fantasia nei loro resoconti (21-24).

4. E' noto il fenomeno denominato amnesia infantile, che si riferisce ad un'estrema se non totale difficoltà a rievocare ricordi relativi ad un'età precedente ai 2 - 2 ½ anni (25; 26). Tuttavia, se da un lato i ricordi precoci possono essere del tutto inaccessibili per un adulto, vi sono evidenze che bambini di 2 - 3 anni possano rievocare, se correttamente aiutati, esperienze vissute tra 1 ½ e 2 ½ anni (27-29).

5. I bambini più piccoli, rispetto a quelli più grandi, hanno maggiori difficoltà a ricordare spontaneamente i dettagli di un evento, sebbene questi possano essere presenti e accessibili in memoria (30; 31; per una rassegna 32).

6. In generale, sono state trovate differenze evolutive nei ricordi dei bambini, sia per esperienze quotidiane, sia per quelle meno quotidiane, vale a dire, dolorose, stressanti, o traumatiche. La memoria mostra sostanziali incrementi per quanto riguarda i suoi aspetti di accuratezza, quantità e organizzazione delle informazioni ricordate dalla prima infanzia e fin verso i 7 anni circa. Questo processo di sviluppo (parallelo a quello neurologico) non inficia la capacità mnemonica, già presente nei bambini, ma può ridurre l'efficienza rispetto ad un adulto. Dopo i 7 anni, si assiste ad un aumento molto più graduale fino, approssimativamente, alla prima adolescenza. Ad ogni modo, gli elementi centrali e più salienti di un evento sono tendenzialmente

¹ Pubblicato in www.aipass.org